

ON.LE CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
ATTO DI APPELLO

con

istanza di notifica per pubblici proclami

ex artt. 150 e 151 c.p.c.

mediante pubblicazione sul sito internet dell'INFN

nell'interesse del Dott. **PASQUALE DI NEZZA** (C.F. DNZPQL66L28E335S),
rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Viola (C.F. VLIFRZ75E19H501V - pec:
fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale alla PEC come da
Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo Studio Legale in Roma, Via Ennio
Quirino Visconti, n. 99, giusta delega allegata al presente atto

CONTRO

L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – INFN (C.F. 84001850589)
con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 54, in persona del Presidente
p.t.

e nei confronti di

- **Roberto Spighi** (collocato in graduatoria in posizione 47, in base alla
DELIBERAZIONE n. 16417), residente in Via Ugo Foscolo, 94, 59016 Poggio a Caiano
(PO);
- **Gabriele Chiodini** (collocato in graduatoria in posizione 50), residente in sp 366
snc, 73028 Otranto (LE);
- **Claudio Silverio Montanari** (collocato in graduatoria in posizione 42), residente
in Via Luigi Marangoni, 15, 27100 Pavia;

nonché nei confronti dei primi 50 candidati

classificati idonei vincitori

nella graduatoria di merito contestata

**Gaetano Salina, Clementina Agodi, Antonella Antonelli, Mario Antonelli,
Pietro Antonioli, Pia Astone, Marco Battaglieri, Giovanni Bencivenni,
Tommaso Boccali, Walter Marcello Bonivento, Paolo Branchini, Marco
Bruschi, Carlo Bucci, Giuseppina Fiorella Burgio, Barbara Caccianiga,
Nicolò Cartiglia, Giovanni Casini, Marco Casolino, Piergiorgio Cerello,
Nicola Colonna, Massino Corradi, Catalina Oana Curceanu, Andrea**



Dainese, Fulvia De Fazio, Alessia Francesca Di Pietro, Claudio Gatti, Luca Latronico, Barbara Mele, Pasquale Migliozi, José Francisco Morales, Pierfrancesco Mastinu, Matteo Palutan, Pierluigi Paolucci, Laura Patrizii, Monica Pepe, Paolo Piattelli, Michele Redi, Elena Santopinto, Giacomo Sguazzoni, Lucia Silvestris, Dmytro Sorokin, Paolo Spagnolo, Giuseppe Francesco Tartarelli, Gemma Testera, Graziano Venanzoni, Andrea Venturi, Luciano Di Fiore, chiamati in causa nel giudizio di primo grado con notificazione per pubblici proclami, ma non costituiti e dichiarati contumaci.

* * *

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 262 pubblicata in data 3 febbraio 2026 (emessa nel giudizio R.G. 5941/2023), notificata in data 4 febbraio 2026 che ha rigettato le domande formulate dal ricorrente Pasquale Di Nezza.

FATTO

A - Premessa di fatto

1 – Con procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN bandiva la *“procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 4 aprile 2006”*.

1.1 – In particolare il bando precisava che per l'accesso al suddetto profilo era richiesta *“una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN”* che sarebbe stata accertata *“dal giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice”* (art. 1 del bando).

1.2 – Il Bando, poi, all'art. 2 riserva la procedura ai dipendenti che:

“- risultino in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 1° gennaio 2021, con inquadramento, alla stessa data, nel profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale;

- risultino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del presente bando;

- non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari a proprio carico nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando”.



1.3 - Le domande, ai sensi dell'art. 3 del bando, potevano essere presentate entro il 6 agosto 2021, solo per via telematica, compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle sezioni, depositando:

“1) la domanda di partecipazione ...;

2) curriculum vitae, non sottoscritto, redatto in lingua italiana, riguardante i titoli conseguiti, l'attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant'altro i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione secondo i criteri definiti nel successivo art. 6; ...

3) non più di 10 prodotti, siano essi pubblicazioni, lavori a stampa, progetti o elaborati tecnici ...;

4) elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati;

5) elenco di tutte le presentazioni a congressi e conferenze di cui la candidata o il candidato sia stata/o relatrice/relatore;

...”.

1.4 – Ai sensi del medesimo articolo 3 del Bando, i titoli valutabili dovevano essere stati conseguiti entro la data del 1° gennaio 2021 e dichiarati nel curriculum.

1.5 – Quanto ai punteggi della procedura selettiva, l'art. 6 del Bando prevedeva che:

- la Commissione esaminatrice dispone per la valutazione dei “**titoli**” complessivamente di 200 punti;

- per “**l'attività di ricerca dichiarata dal ricorrente**” (di tipo sperimentale) i titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:

a) attività scientifica	90/200
b) attività di coordinamento	60/200
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	10/200
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10	40/200

- il **criterio generale** al quale deve attenersi la Commissione per la valutazione dei titoli sono “*le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture*”



organizzative dell'Ente” (art. 6 comma 4);

1.6 – Il comma 5, del citato art. 6 del Bando prevedeva, quindi, i **“criteri di valutazione dei titoli”** che la Commissione esaminatrice doveva utilizzare:

“a) Attività scientifica

- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;

- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;

- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;

- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;

- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.

b) Attività di coordinamento

grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;

- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;

- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;

- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;

- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.

c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:

Rilevanza e numero di:

- Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;

- Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;



- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*

- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*

- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.*

d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti"):

- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*

- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*

- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.”*

1.7 – In ordine alla valutazione dei titoli, il successivo art. 7 del Bando prevedeva che tale valutazione dovesse essere effettuata *“mediate la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla commissione”*.

Il medesimo art. 7, peraltro, richiamando l'art. 17, comma 8 del Disciplinare recante le norme dei concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore tecnologo, prevedeva che la Commissione poteva *“effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi”*.

1.8 – Infine, l'art. 8 del bando prevedeva che:

- al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà un voto complessivo per ogni candidato che risulterà essere la somma dei voti conseguiti in ciascuno dei titoli valutabili;

- la Commissione esaminatrice, quindi, redige un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dalle candidate e dai candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio di almeno 140/200 punti, indipendentemente dall'attività di ricerca prevalente indicata in sede di domanda.

- saranno dichiarati vincitori i candidati e le candidate che nella graduatoria di merito saranno collocati nelle prime 25 posizioni (numero di posizioni successivamente estese a 50 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 maggio 2022).



2 – Il Dott. Di Nezza presentava domanda di partecipazione nei termini stabiliti dal Bando.

3 – Nella seduta del 2.02.2022 (cfr. Verbale n. 1), si insediava la Commissione la quale, preso atto del bando, confermava i criteri ivi fissati.

4 – Nella seduta del 18 marzo 2022 (cfr. Verbale n. 2) la Commissione ammetteva il ricorrente unitamente ad altri n. 168 candidati (per complessivi 169 ammessi) e nelle sedute del 29.04.2022/10.06.2022 (cfr. Verbali nn. 3/5), procedeva ad *“una valutazione di insieme dei curricula dei candidati ammessi al fine di un’analisi comparativa degli stessi prima di procedere con la valutazione puntuale dei titoli”*.

5 – Nelle successive sedute (cfr. Verbali nn. 6/10) la Commissione procedeva con la valutazione dei titoli posseduti dai candidati attribuendo ai singoli titoli punteggi riportati nelle relative tabelle allegate.

6 – Nella seduta del 21 settembre 2022 (cfr. Verbale n. 11) la Commissione, al termine della valutazione dei titoli, finalizzava la tabella complessiva con i punteggi di tutti i candidati ammessi e stilava la graduatoria di merito.

7 – Con delibera n. 16417 del 27 settembre 2022, ma pubblicata solo in data 3 ottobre 2022 e comunicata in data 10 ottobre 2022, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, approvava gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al citato bando n. 23375/2021 per 50 posti di dirigente di Ricerca di I livello professionale.

8 – Inopinatamente, in data 3 ottobre 2022, a seguito della pubblicazione della graduatoria approvata con delibera INFN n. 16417 del 27 settembre 2022, il ricorrente apprendeva di aver riportato nella valutazione dei titoli il punteggio complessivo di 174/200 ed essere quindi stato collocato in graduatoria al posto n. 71, cioè a dire tra i non vincitori.

* *

B – Il giudizio di primo grado

1 – Con l’originario ricorso (promosso dinanzi il TAR del Lazio - R.G. 16116/2022), l’odierno appellante richiedeva l’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i primi 50 vincitori, nonché di tutti i verbali e, in via gradata, dello stesso bando di concorso.



2 – Con sentenza n. 12847 del 31 luglio 2023, tuttavia, il TAR del Lazio, rilevato che - a differenza del previgente ordinamento, in cui i tre livelli dei ricercatori costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra area doveva avvenire con concorso pubblico nazionale - la contrattazione collettiva aveva introdotto l'omogeneità della professionalità e l'unicità dell'organico dei ricercatori per uniformarsi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro, salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. in ordine alla *traslatio iudici*.

3 – Il Dott. Pasquale Di Nezza, prestando la propria attività lavorativa all'INFN presso i Laboratori Nazionali di Frascati, ai sensi dell'art. 11, comma 2 c.p.a., in data 21 novembre 2023 riassumeva detto giudizio dinanzi il Tribunale civile di Velletri – Sezione Lavoro, RG. 5941/2023.

4 – Con tale ricorso (RG. 5941/2023), il Dott. Di Nezza chiedeva quindi all'On.le Tribunale di Velletri adito:

“A – IN VIA PRINCIPALE:

ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del Dott. Pasquale Di Nezza, previo eventuale annullamento e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione, ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale INFN tra i primi 50 vincitori e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione:

- i) a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I Livello presso l'INFN;
- ii) in via gradata, a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I livello presso l'INFN, previa convocazione dalla Commissione e nuova valutazione;
- iii) in via ulteriormente gradata, a riattivare la procedura ai fini di una nuova valutazione del ricorrente.

B – IN VIA SUBORDINATA:

ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità dell'intera procedura e, per l'effetto, condannare l'amministrazione a bandirne una nuova.

C – CONDANNARE, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa.



* * *

D – IN VIA ISTRUTTORIA - *assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni con il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN p.t. e con il Presidente della Commissione della procedura selettiva e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova – il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa al ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito”.*

5 – Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'INFN richiedendo il rigetto di tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto.

6 – I controinteressati non si costituivano in giudizio.

7 - All'udienza del 19 settembre 2024 veniva inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati con notifica mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare resistente.

8 – Il giudizio veniva fissato per la discussione all'udienza del 2 febbraio 2026, mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..

9 – Con sentenza n. 262 pubblicata in data 3.2.2026 (emessa nel giudizio R.G. 5941/2023), il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, ha tuttavia rigettato il ricorso.

La sentenza n. 262/2026 che in questa sede si impugna è illegittima ed ingiusta e, pertanto, se ne chiede l'annullamento e/o la riforma per le seguenti ragioni di seguenti motivi di

DIRITTO

Sintesi motivi di appello

I – Si censura la parte della sentenza (pagg. 5/9) con la quale il Tribunale, aderendo pedissequamente ad un precedente del Consiglio di Stato, e riportando integralmente la motivazione del medesimo precedente (vedasi pagg. 7/9 della sentenza), ha respinto i primi due motivi di ricorso ed affermato che *“le doglianze esposte dal ricorrente in merito alla legittimità del bando contestato e dell'attività svolta dalla Commissione relativamente ai criteri applicati non possono essere condivise”.*



II – Si censura la parte della sentenza (pag. 9 della sentenza) con la quale il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di ricorso mirante all’annullamento e alla disapplicazione della procedura per illegittimità dei giudizi valutativi formulati dalla Commissione esaminatrice nei confronti del ricorrente “*visto che ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito delle valutazioni frutto di discrezionalità tecnica della Commissione*”.

* * *

I. PRIMO MOTIVO DI GRAVAME: Erronea e/o insufficiente valutazione dei primi due motivi di ricorso. Violazione dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Contraddittorietà.

1 – Si impugna innanzitutto il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha respinto i primi due motivi di ricorso.

1.1 – Con tali motivi, il Dott. Di Nezza ha impugnato il bando e la deliberazione INFN n. 15723 del 22 dicembre 2020, con cui è stato adottato il disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 97 Cost. nonché dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (I motivo) ed il conseguente procedimento posto in essere dalla Commissione, conclusosi con l’approvazione della graduatoria (II motivo).

1.2 – Il Tribunale, in particolare, dopo aver approssimativamente riportato la *lex specialis* in esame (pagg. 3/5) e il contenuto pressoché integrale di una precedente decisione del Consiglio di Stato (pag. 7/9) emessa su un giudizio simile, ma non identico (che ritiene “condivisibile”), in appena due pagine della sentenza ha respinto ben due motivi di ricorso.

Più precisamente, il Tribunale ha respinto il motivo affermando che:

a) dall’analisi del bando di gara e, in particolare, dei criteri di valutazione delineati negli artt. 6 e 7 e dei verbali della Commissione, si ricaverebbe che “*siano stati analiticamente indicati i titoli oggetto di verifica, nonché i criteri di valutazione da seguire, il numero complessivo e il saggio massimo di punteggio attribuibile relativi a ciascuno dei titoli*” (pag. 5 della sentenza);

b) “*Si tratta dunque di una suddivisione articolata, tesa a considerare le varie dimensioni della carriera scientifica (produzione scientifica, leadership/coordinamento, capacità formative e divulgative), con indicazione di*



criteri sia quantitativi (es. numero di conferenze come relatore, numero di premi, quantità di fondi ottenuti) sia qualitativi (es. importanza e originalità dei risultati di ricerca)” (pag. 6 della sentenza);

c) *L’esplicazione dei criteri di valutazione nell’ambito del bando sarebbe stata “puntuale e dettagliata e coerente con la finalità della selezione” (pag. 7 della sentenza);*

d) *non sarebbe neppure condivisibile quanto affermato in ordine alla necessità di ulteriore precisazione dei criteri da parte della Commissione esaminatrice, in quanto “l’indicazione degli indici quantitativi (es. numero di partecipazioni come relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali, numero di premi e riconoscimenti), non necessita certamente di ulteriori precisazioni; la formulazione dei criteri qualitativi fa riferimento a concetti (es. “rilevanza” o “originalità”) il cui apprezzamento non poteva che essere demandato alla discrezionalità tecnica della commissione, non essendo certamente possibile - né in sede di predisposizione del bando, né al momento di avvio dei lavori - stabilire a priori punteggi precisi per ogni singolo elemento da valutare (ad esempio, indicando preliminarmente quanti punti dare a un certo premio scientifico o a un incarico specifico). Del resto, la rilevanza degli aspetti qualitativi e l’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica della valutazione da parte della Commissione risulta inevitabile nell’ambito di una procedura selettiva volta ad individuare un profilo apicale per un ente di ricerca fortemente specialistico.*

I criteri di valutazione come previsti nel bando non necessitano dunque di ulteriori specificazioni, né della suddivisione preliminare del punteggio complessivo per ogni profilo indicato dal bando in sub-punteggi per ogni elemento suscettibile di considerazione (suddivisione che, come detto, non sarebbe comunque possibile a priori per i criteri qualitativi)” (pag. 7 della sentenza).

e) *per assolvere al dovere motivazionale, “il voto numerico appare sufficiente ad esplicitare le valutazioni compiute dagli esaminatori nell’ambito del punteggio disponibile” (pag. 7 della sentenza).*

Le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure sono tuttavia erranee e non condivisibili.

2 – Non sfuggirà a Codesto On. Le Collegio che il primo Giudice, nel condividere i principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato ha infatti erroneamente condiviso anche gli errori commessi dal giudice amministrativo.



Secondo il Tribunale, in particolare, non era necessario specificare le norme del bando in quanto sono “*stati analiticamente indicati i titoli oggetto di verifica, nonché i criteri di valutazione da seguire*” (pag. 5 della sentenza). Anzi, secondo il Consiglio di Stato e, quindi, secondo il giudice di prime cure - che ha pedissequamente aderito alle statuizioni della decisione del Giudice amministrativo - proprio “*la disciplina così dettagliata dei sub criteri di valutazione dei titoli avrebbe ingenerato il dubbio “che i quattro titoli non fossero ... i titoli effettivamente da valutare, quanto invece delle macroaree all’interno delle quali situare i titoli soggetti a valutazione, il che evidentemente non era*” (pagg. 7/8 della sentenza).

Le argomentazioni non sono tuttavia condivisibili.

2.1 – Al riguardo, ci sia consentito, in primo luogo, ribadire nuovamente – ma in maniera schematica – i contenuti della *lex specialis*:

i) il bando – come rilevato dalla sentenza – ha correttamente individuato **4 “titoli valutabili”** e suddiviso sugli stessi i 200 punti previsti complessivamente dal medesimo bando:

- *“a) attività scientifica = 90/200”;*
- *“b) attività di coordinamento = 60/200;*
- *“c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza = 10/200;*
- d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero massimo da 10 = 40/200”* (art. 6 del bando – doc. 1).

ii) il bando ha, poi, indicato per ciascun “**Titolo valutabile**” i “**criteri di valutazione**” di quel particolare titolo.

Per il “**Titolo**” “a) *attività scientifica*”, ad esempio, tali “**criteri**” erano:

- “- *Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale ...*”
- “- *Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali*”;
- “- *Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali...*”;
- “- *Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari*”; “- *Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando*” (art. 6 del bando, pagg. 4 e 5 del doc. 1).

iii) in ragione della particolarità del profilo apicale da ricoprire, all’art. 7 del



medesimo bando è stato inoltre fissato un ulteriore criterio secondo cui “... il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi” (art. 7 del bando – doc. 1)

iv) la Commissione, nel corso della prima seduta, non ha però ritenuto fissare dei criteri generali di valutazione e/o modalità di valutazione dei titoli indicati dal bando, come previsto dall’art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 484.

Tale Commissione, inoltre, nel corso della prima seduta non ha neppure ritenuto di predisporre una idonea **griglia di valutazione** ove elencare le esperienze dei candidati che la Commissione ha ritenuto meritevoli di giudizio.

2.2 - In altri termini, sebbene siano stati preventivamente indicati – si ribadisce – quattro “**Titoli**” [*“a) attività scientifica; b) attività di coordinamento; c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza; d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10”*] e specificati “**criteri**” per valutare ogni singolo “**titolo**”, la mancata previsione di criteri valutativi e/o di una griglia di valutazione - da parte del bando e/o della Commissione esaminatrice - nella quale suddividere le singole esperienze vantate e proposte dai candidati ai fini della valutazione, hanno reso impossibile a chiunque di comprendere la ragione per cui ad un candidato sia stato assegnato un determinato punteggio per un titolo e ad altri un punteggio superiore o inferiore.

3 – E’, quindi, certamente, erronea l’argomentazione con la quale il primo Giudice, ha affermato che dall’analisi del bando di gara e, in particolare, dei criteri di valutazione delineati negli artt. 6 e 7 e dei verbali della Commissione, si ricaverebbe che “*siano stati analiticamente indicati i titoli oggetto di verifica, nonché i criteri di valutazione da seguire, il numero complessivo e il saggio massimo di punteggio attribuibile relativi a ciascuno dei titoli*” (pag. 5 della sentenza).

Tale argomentazione, infatti, non trova fondamento né nella *lex specialis* né nei conseguenti atti della selezione in esame.

Ed invero, non v’è chi non comprenda che la genericità dei “Titoli” e dei “criteri” individuati dal bando (innanzi riportati) è tale che oggi non consentono, né al candidato, né ai terzi, né all’odierno Giudice di appello di comprendere l’iter logico giuridico che ha portato la Commissione ad assegnare un determinato punteggio ad un candidato anziché ad un altro.

Dall’esame dei lavori della Commissione del giorno in cui è stato valutato il ricorrente (doc. 5, pag. 45), infatti, non è agevole rilevare altro fuorché il punteggio



indicato dalla Commissione per ogni singolo titolo di ciascun candidato e quello recante la somma di tutti i punteggi assegnati per ogni titolo:

Tabella valutazione titoli

N.	Cognome	Nome	A Attività Scientifica	B Attività di coordinamento	C Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	D Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborate tecniche	Totale punteggio titoli
1	Di Nezza	Pasquale	79	53	6	36	174
2	Di Pietro	Alessia Francesca	86	53	5	38	182
3	Di Sciascio	Giuseppe	78	46	7	33	164
4	Di Virgilio	Angela Dora Vittoria	82	50	6	36	174
5	Dorigo	Tommaso	81	48	8	38	175
6	Elia	Domenico	79	48	4	35	166
7	Fantoni	Alessandra	79	55	4	35	173
8	Feliciello	Alessandro	82	54	4	35	175
9	Filippi	Alessandra	81	49	4	36	170
10	Fini	Rosa Anna	70	22	1	34	127
11	Finocchiaro	Giuseppe	75	53	5	35	168
12	Fioravanti	Davide	78	32	5	53	168
13	Floreatini	Roberto	78	35	2	54	169
14	Formicola	Alba	78	50	5	37	170
15	Frasconi	Franco	76	47	2	30	155
16	Frixione	Stefano	90	20	2	60	172
17	Gambardella	Umberto	78	52	5	35	170
18	Gargano	Angelina	79	34	6	52	171
19	Gatti	Claudio	86	50	6	40	182
20	Giacomelli	Paolo	81	51	6	38	176
21	Giammarchi	Marco Giulio	81	51	3	36	171
22	Giovannella	Simona	73	50	4	34	161
23	Giovannini	Massimo	85	18	2	58	163
24	Grasso	Dario	82	30	4	58	174
25	Gustavino	Carlo	80	49	5	37	171
26	Incagli	Marco	77	50	6	35	168
27	Iodice	Mauro	75	54	6	32	167
28	Kievsky	Alejandro	79	34	3	58	174
29	Lami Moscheni	Stefano	74	51	8	34	167
30	Lanfranchi	Gaia	80	54	4	37	175

Al contrario di quanto si legge nella sentenza impugnata (e/o nella decisione del Consiglio di Stato riportata nella medesima sentenza impugnata), dunque, da un esame dei lavori della Commissione (doc. 5), non è dato sapere:

a) quale aspetto del curriculum presentato dalla ricorrente e/o da altri candidati sia stato effettivamente valutato e quale invece sia stato ritenuto non coerente/non valutabile;

b) quale criterio ha consentito ad un candidato di vedersi attribuire un determinato punteggio numerico per quel titolo (ad esempio nel titolo “d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero massimo da 10”, non è dato sapere quale pubblicazione sia stata valutata, con quale punteggio e quale no) e, invece, quale criterio non è stato ritenuto dalla Commissione meritevole di punteggio;



c) infine, quale criterio ha consentito ai controinteressati di ottenere un punteggio complessivo superiore rispetto a quello assegnato al ricorrente e, quindi, di collocarsi in posizione utile per essere dichiarato vincitore (primi 50), in luogo del ricorrente stesso.

In buona sostanza, da un esame degli atti della procedura concorsuale – al contrario di quanto affermato dal Tribunale – **è impossibile** per l’odierno Giudice di appello – ma in realtà anche per la presente difesa – di comprendere il percorso logico-giuridico/motivazionale in virtù del quale la Commissione ha attribuito ad un determinato soggetto un punteggio, anziché un altro.

4 – Erroneo e non condivisibile è anche il capo della sentenza con il quale il primo Giudice ha conseguentemente affermato che *“Del resto, la rilevanza degli aspetti qualitativi e l’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica della valutazione da parte della Commissione risulta inevitabile nell’ambito di una procedura selettiva volta ad individuare un profilo apicale per un ente di ricerca fortemente specialistico”* (pag. 7 della sentenza).

4.1 – Ed invero, nonostante la procedura in esame sia caratterizzata da un’ampia discrezionalità, in ragione del ruolo apicale e del tutto particolare (ente di ricerca) a cui i candidati aspirano, la Commissione, da un lato, deve comunque rispettare le norme del bando alle quali si è autovincolata e, dall’altro lato, ha pur sempre l’obbligo di scegliere il candidato più meritevole e di consentire ai terzi di verificare la correttezza di tale scelta.

Diversamente, del resto, non avrebbe avuto senso fissare dei titoli, assegnare un punteggio massimo per ciascun titolo ed individuare dei criteri per valutare in termini di punteggio numerico tali titoli, se poi viene riconosciuta alla medesima Commissione la possibilità di assegnare liberamente il punteggio ai candidati, senza necessità di esternare la ragione per cui un candidato abbia ottenuto il massimo del punteggio in un titolo, anziché in un altro.

Le lacune innanzi riportate, peraltro, sono ancor più gravi se si considera che, all’art. 7 del bando, la Commissione ha previsto la possibilità di assegnare ad un candidato il massimo del punteggio previsto per un titolo anche grazie ad un solo criterio.

La Commissione, infatti, proprio alla luce di tale particolare “regola” – che per quanto singolare è da ritenersi “coerente” con il ruolo sia “di ricercatore” che “apicale” della promozione – avrebbe dovuto preoccuparsi di verbalizzare per quale criterio, dei



numerosi previsti per quel determinato titolo, il candidato abbia ricevuto il massimo del punteggio.

Di tal che, proprio alla luce di tale requisito, l'assenza di una griglia e/o di qualsiasi altro tipo di indicazione rende ancor più "abnorme", "illogica" ed "illegittima" la valutazione della Commissione.

Potendo, infatti, la Commissione assegnare ad un candidato il massimo del punteggio del titolo anche solo per uno dei suoi criteri, sarebbe stato logico che la predetta Commissione avesse indicato quale parte del curriculum presentato dal singolo candidato (per es. specificare quale pubblicazione, convegno o progetto presentato etc etc) abbia consentito al medesimo di ritenere pienamente soddisfatto il criterio ed ottenere quindi il massimo del punteggio del relativo titolo.

L'Amministrazione, in buona sostanza, avrebbe dovuto prevedere già nello stesso bando di concorso specifici criteri di valutazione e i criteri di attribuzione dei punteggi o, quantomeno, tale specificazione avrebbe dovuto essere effettuata dalla Commissione giudicatrice nel corso della prima seduta, così da poter fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità abbiano concorso a determinare il punteggio stabilito nel bando per i singoli titoli.

Senonché, nonostante da un esame dei titoli posseduti dal ricorrente sia di tutta evidenza che lo stesso avrebbe senz'altro dovuto ricevere il punteggio massimo nella stragrande maggioranza dei titoli, a quest'ultimo è stato attribuito un punteggio di soli 174 punti (posto n. 71), che gli ha impedito di collocarsi tra i vincitori del concorso (primi 50 posti).

4.2 - L'Amministrazione, in altri termini, limitandosi ad assegnare un punteggio complessivo, senza ancorare tale punteggio ai curricula presentati dai singoli candidati, ha violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. espressione del generale principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La sentenza impugnata è quindi erronea, nella parte in cui il primo giudice non si è avveduto che da un esame degli atti (bando, verbali e graduatoria) della procedura concorsuale alla quale ha partecipato il Dott. Di Nezza **è impossibile** comprendere il percorso logico-giuridico/motivazionale in virtù del quale la Commissione ha attribuito ad un determinato soggetto un punteggio, anziché un altro.

Di qui l'evidente illegittimità della procedura contestata in primo grado per difetto di motivazione e quindi l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale



– condividendo acriticamente la riportata decisione del Consiglio di Stato – ha affermato che *“le doglianze esposte dal ricorrente in merito alla legittimità del bando contestato e ...dalla Commissione relativamente ai criteri applicati non possono essere condivise”*.

5 - La sentenza impugnata è altresì erronea laddove il primo Giudice dopo aver statuto che *“i criteri di valutazione come previsti nel bando non necessitano dunque di ulteriori specificazioni ...”* ha precisato che *“per assolvere al dovere motivazionale, il voto numerico appare sufficiente ad esplicitare le valutazioni compiute dagli esaminatori nell’ambito del punteggio disponibile”* (pag. 7 della sentenza).

5.1 - Tale argomentazione è innanzitutto singolare, atteso che - come avrà modo di valutare Codesta On.le Corte di Appello - il ricorrente in primo grado **non ha mai contestato** la circostanza che il bando avesse previsto la sola indicazione di un punteggio numerico in luogo di un giudizio espresso.

Tale conclusione, alla quale la sentenza dedica ben tre pagine di motivazione, è - verosimilmente - la mera conseguenza della acritica ricezione da parte del Giudice di primo grado delle motivazioni della decisione del Consiglio di Stato innanzi citata (pagg. 7/9 della sentenza).

5.2 - Invero, il Dott. Di Nezza, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso in primo grado, non ha mai lamentato l’illegittimità del voto numerico espresso dalla Commissione in luogo di un giudizio espresso, come erroneamente affermato dal primo Giudice, bensì la circostanza che tale punteggio non sia stato concretamente accostato ad una o a tutte le esperienze presentate dai singoli candidati: cioè a dire si è lamentato il vizio di motivazione legato alla circostanza che la Commissione, sebbene abbia individuato i titoli e i criteri per valutarli, non abbia poi suddiviso il punteggio tra i suddetti criteri, ed accostato tali punteggi alle esperienze proposte dai singoli candidati ai fini della valutazione.

Tale carenza del bando, e poi della Commissione esaminatrice (che non ha fissato dei sotto-criteri e/o predisposto griglie nelle quali suddividere le esperienze proposte dai candidati ai fini della valutazione), ha quindi vanificato la fissazione dei criteri (individuati dal bando per assegnare il punteggio dei singoli titoli) nonché reso successivamente impossibile a chiunque (ivi compreso all’odierna Corte di Appello), di comprendere la ragione per la quale ad un titolo di un candidato sia stato attribuito un punteggio superiore a quello di un altro.

Da un esame dei verbali della procedura concorsuale, infatti, non è dato



comprendere se ad un candidato siano state valutate tutte le esperienze e le pubblicazioni presentate (o solo alcune di esse) e quale punteggio hanno ottenuto.

Di qui l'ulteriore errore di cui soffre la sentenza impugnata.

In conclusione, la sentenza è erronea nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto il bando contestato ed i verbali dei lavori svolti dalla Commissione idonei a ricostruire il percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi ai candidati

* * *

II. SECONDO MOTIVO DI GRAVAME: Erronea e/o insufficiente valutazione del terzo motivo di ricorso; Violazione dell'art. 112 c.p.c; Erronea applicazione dei principi in materia di concorsi pubblici. Violazione dell'art. 97 Cost.

1 – La sentenza è erronea e merita di essere riformata anche nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale sono stati messi in evidenza i macroscopici errori commessi dalla Commissione all'atto di attribuzione dei punteggi.

Sul punto il Tribunale di prime cure ha respinto il motivo "trincerandosi" dietro la giurisprudenza che ha affermato l'impossibilità del giudice di esercitare un sindacato di merito sulle determinazioni effettuate dalla Commissione (pag. 9 della sentenza).

In particolare, il Tribunale di Velletri ha ritenuto la domanda infondata, affermando che *"In riferimento al terzo motivo di doglianza, volto a contestare i punteggi assegnati al ricorrente e ai controinteressati, si osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa e di merito, non è possibile al giudice esercitare un sindacato di merito sulle determinazioni effettuate dalla Commissione, visto che ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito delle valutazioni frutto di discrezionalità tecnica della Commissione, fatte salve le ipotesi di errori nel calcolo aritmetico dei punteggi da assegnare o di valutazioni palesemente irragionevoli o arbitrarie, che nel caso di specie non ricorrono.*

Si ritiene pertanto infondato anche il motivo di ricorso mirante all'annullamento e alla disapplicazione della procedura per illegittimità dei giudizi valutativi formulati dalla Commissione esaminatrice nei confronti dell'odierno ricorrente, al fine di ottenerne l'inserimento in una più alta posizione in graduatoria utile a fargli conseguire la nomina nel profilo apicale di dirigente di ricerca" (pag. 9 della sentenza).

Anche tali argomentazioni si ritengono erronee e meritano quindi l'annullamento e/o la riforma per le seguenti ragioni.



1.1 – Al riguardo, l'odierno appellante è ben a conoscenza della pacifica giurisprudenza che ha affermato il principio generale secondo cui le valutazioni tecniche dell'amministrazione non sono sindacabili dal giudice, se non quando appaiano, *per tabulas*, macroscopicamente illogiche o incongrue, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

L'operato della Commissione, quindi, in quanto chiara scelta tecnica, non è contestabile, fuorché quando il medesimo sia manifestamente abnorme, irrazionale ed illogico.

Tuttavia, nella specie, sussistono proprio tali vizi.

Non è, infatti, assolutamente agevole comprendere quali titoli del ricorrente siano stati ritenuti dalla Commissione non meritevoli di un punteggio superiore e quali titoli posseduti da altri candidati siano stati, invece, ritenuti “particolarmente originali” e di “valore internazionale”. Anzi, da un confronto dei titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente con quelli di altri vincitori del concorso è di immediata evidenza l'erroneità della valutazione espressa dalla Commissione nonché l'illogicità della valutazione, attesa la totale assenza di motivazione della stessa.

La “lacuna” innanzi evidenziata rende quindi tutt'altro che inammissibile il motivo con il quale sono stati confrontati i titoli del ricorrente con quelli dei controinteressati.

Orbene, non v'è chi non comprenda che nella specie l'operato della Commissione sia costellato da errori e sviste, di tale consistenza da avere irrazionalmente, ingiustamente ed illogicamente pregiudicato la posizione del ricorrente in classifica sino alla estromissione dello stesso dalla graduatoria dei vincitori.

Rinviando ai contenuti dei paragrafi che seguono (paragrafi 2/5), si ritiene opportuno precisare che il Dott. Di Nezza ha conseguito un punteggio complessivo di 174 punti (collocandosi 71° posto in graduatoria) e che, quindi, con appena 7 punti in più avrebbe certamente potuto raggiungere l'auspicato traguardo di essere inserito tra uno dei vincitori del concorso (atteso che il 50° ha conseguito 181 punti).

1.2 – L'erroneità della sentenza sul punto è ancora più evidente, atteso che - in un giudizio del tutto simile - il medesimo Tribunale di Velletri (Giudice Vaccaro, RG. 314/2024 per selezione INFN relativa ad un "Dirigente tecnologo di primo livello"), ha dapprima disposto CTU e, successivamente, al deposito della stessa CTU, con sentenza n. 526 dell'8 aprile 2025, ha accolto il ricorso, accogliendo le medesime argomentazioni sollevate in questa sede dal Dott. Di Nezza, statuendo che “*L'attività valutativa della*



Commissione si è esaurita, infatti, nella specie, nella attribuzione ai candidati di un punteggio numerico, senza che tale attribuzione di punteggio fosse stata accompagnata da una minima esplicitazione delle ragioni per le quali erano stati attribuiti quei determinati voti numerici a ciascun candidato, per ciascun titolo di valutazione". Ed ancora, il medesimo Giudice ha rilevato che "il bando, infatti, prevedeva soltanto dei criteri di massima che – tuttavia – non consentono (di per sé soli ed in assenza di ulteriore specificazione) di fornire una graduazione che consenta di risalire, per ciascun voto dato dalla Commissione, al ragionamento dalla medesima seguito per valutare i singoli titoli dei Candidati".

* * *

2 – Nelle premesse di fatto si sono descritti i criteri di massima che il Bando ha stabilito all'art. 6 per la valutazione dei titoli.

La Commissione, nel corso della seduta di insediamento del 2 febbraio 2022 (Verbali n. 1), non ha ritenuto suddividere tali titoli in categorie e/o attribuire a ciascuno di essi uno specifico punteggio.

Pertanto, si procederà a riportare i titoli ed i criteri previsti dall'art. 6 del bando

Titoli valutabili	Criteri di valutazione dei titoli	Punteggio massimo per titolo	Punti attribuiti
a) Attività scientifica	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali; - Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali; - Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando; - Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari; - Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando. 	90/200	79/90



b) Attività di coordinamento	<p>Grado di rilevanza, numero e/o durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali; - Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali; - Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali; - Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale; - Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione. 	60/200	53/60
c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	<p>Rilevanza e numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico; - Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza; - Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie; - Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale; - Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente. 	10/200	6/10
d) Pubblicazioni lavori di stampa, progetti elaborati tecnici, in numero non superiore a 10	<ul style="list-style-type: none"> - Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda; - Apporto individuale nei prodotti presentati; - Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato. 	40/200	36/40



Tali titoli, come previsto dai primi quattro commi dell'art. 6:

- dovevano essere posseduti entro la data del 1° gennaio 2021;
- valutati secondo il seguente criterio generale: *“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”* (art. 6 comma 4).

Orbene, per facilitare la lettura a Codesto On.le Giudice e, soprattutto, porre in evidenza i macroscopici errori commessi dalla Commissione nella valutazione dei titoli del ricorrente, si ritiene utile elencare secondo la suddivisione prestabilita dalla Commissione esaminatrice i titoli presentati dal ricorrente, per i quali ha ricevuto i seguenti punteggi.

Post o n.	Cognom e	Nome	A Attività scientific a	B Attività di coordinamen to	C Attività di valorizzazio ne e trasferiment o della conoscenza	D Pubblicazi oni, lavori a stampa, progetto ed elaborati tecnici	Tot
42	Montana ri	Claudio Silverio	86	58	2	36	182
47	Spighi	Robert o	84	51	9	37	181
50	Chiodini	Gabriel e	83	54	6	38	181
71	Di Nezza	Pasqual e	79/90	53/60	6/10	36/40	174

3 – Lettera **a)** **“Attività scientifica”**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 90/200 punti.

Più precisamente, per valutare tale titolo la Commissione, oltre all'enunciato *“criterio generale”* doveva considerare i seguenti *“criteri di valutazione”*:

“- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;

- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;



- *Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;*

- *Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;*

- *Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.”.*

3.1 – Il Ricorrente per attestare **il possesso del titolo relativo alla attività scientifica** ha presentato i seguenti titoli che seguono la struttura dei criteri riportati nel bando.

“Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali”.

Il valore dell'attività scientifica dei candidati è internazionalmente comprovato da una *“serie di criteri oggettivi diretti”* che sono tra i criteri esplicitati dal bando di concorso, quali:

- ii) *la pubblicazione di articoli di rilevanza internazionale come responsabile principale dell'articolo o come uno dei pochi autori;*
- ii) *gli inviti ad interventi a Conferenze, Workshops e Seminari internazionali su argomenti legati all'attività scientifica del candidato. É inoltre universalmente riconosciuto che il grado di importanza di interventi a conferenze e workshops è il seguente (in ordine decrescente): i) interventi in conferenze su invito; ii) interventi a workshop su invito; iii) interventi a conferenze; iv) interventi a workshop. Non possono essere valutati interventi in riunioni di laboratorio o in comitati scientifici.*

Poi ci sono dei *“criteri oggettivi indiretti”*, che sono quelli riportati dal bando sotto le diverse voci (per esempio: il numero e la rilevanza di contratti ottenuti, la partecipazione a comitati scientifici, la revisione di articoli per riviste internazionali, le responsabilità di coordinamento, etc.), che testimoniano la visibilità e la capacità del candidato nella comunità scientifica.

Orbene come sarà chiarito in seguito, il Dott. Di Nezza eccelle in tutti questi punti avendo guadagnato nel corso della sua carriera scientifica un alto riconoscimento internazionale nel settore, superiore a quello di molti altri candidati risultati vincitori.



Ed invero, l'attività scientifica di Di Nezza si è svolta principalmente nell'ambito di quattro collaborazioni internazionali con un numero elevato di collaboratori e durata superiore ai 15 anni, dove il ricorrente ha rivestito ruoli di primo piano, scientifici e di coordinamento, (H1 ad Amburgo, circa 500 partecipanti; HERMES ad Amburgo, circa 250 partecipanti; ALICE al CERN-Ginevra, circa 2000 partecipanti; LHCb al CERN-Ginevra circa 1000 partecipanti) con contributi personali e originali comprovati da pubblicazioni e inviti (documentato nel CV) alle maggiori conferenze e workshop internazionali. Vanno sottolineati inoltre gli incarichi come vice-direttore di un esperimento internazionale, leader di progetti innovativi e internazionali, capogruppo e coordinatore nazionale di grandi gruppi sperimentali, nomine e incarichi ricevuti da parte del Presidente INFN o Direttori di laboratori nazionali e internazionali. Di Nezza è presente in comitati di valutazione nazionali e internazionali, componente di Panels di Funding Agencies Europee, Reviewer di grants, e Revisore di pubblicazioni in prestigiose riviste internazionali.

Orbene, da quanto sopra descritto, il Dott. Di Nezza, a fronte della eccelsa attività di ricerca attestata, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 90, in luogo di quello pari a solo 79 punti assegnatogli dalla Commissione, cioè a dire un punteggio che solo per tale criterio avrebbe consentito allo stesso di collocarsi tra i primi 30 della procedura selettiva!!

Peraltro, la erroneità di tale punteggio, è di tutta evidenza se si confronta l'attività di ricerca presentata dal ricorrente ai fini della valutazione della Commissione, con quella di alcuni controinteressati (vincitori della procedura concorsuale).

Ed invero, l'attività scientifica del candidato collocato al 50° posto della graduatoria (Chiodini), che sul punto ha conseguito ben 83 punti (già 4 in più del ricorrente) è all'evidenza del tutto esigua, atteso che essa è stata svolta nell'ambito di sole due grandi collaborazioni internazionali (BTeV e ATLAS) e il resto dell'attività è stata svolta nell'ambito di piccole collaborazioni italiane di durata di qualche anno con un numero di collaboratori limitato (qualche decina) e di una collaborazione al CERN (RD42) di sviluppo di rivelatori.

Ed ancora, il candidato collocato al posto 47° (Dott. Spighi), ha ottenuto un punteggio pari a 84 (ben 5 punti in più del ricorrente) nonostante la sua attività sia stata svolta solo nell'ambito di tre grandi collaborazioni internazionali (Obelix, HERA-B e ATLAS) ed il resto dell'attività nell'ambito di una collaborazione quasi



esclusivamente italiana (FOOT) di durata di qualche anno, avente un numero di collaboratori limitato e nell'ambito della fisica medica.

Infine, l'attività scientifica di Montanari (punti 86) si è svolta solo nell'ambito di varie collaborazioni collegate alla fisica del neutrino e della materia oscura (progetto NET, esperimento NN2, ICARUS, WARP, Short Baseline Neutrino Program, LBNE/DUNE, Magnetized LAr TPC e DUNE-SAND).

Come già dichiarato, un criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca – che è chiaramente diversa per ciascun candidato – è il numero e la rilevanza di articoli che il candidato ha pubblicato come autore principale e il numero e la rilevanza di interventi a congressi scientifici.

Al riguardo, il ricorrente (come sarà meglio descritto in seguito) ha presentato documentazione comprovante 9 lavori a stampa su riviste internazionali dove è autore o co-autore principale più 1 Technical Design Report di particolare unicità scientifica. Tra questi è incluso un importante documento di review scientifico (n.4 della lista con oltre 500 citazioni) e risultati (n. 10 della lista) presenti al momento anche in 7 edizioni consecutive nel Particle Data Group Book, considerato “il” punto di riferimento dei risultati scientifici più rilevanti nel panorama internazionale.

Il numero di citazioni dei 10 lavori selezionati presentati supera il numero di 1600.

Di contro, i controinteressati che – sul punto hanno ottenuto un punteggio superiore a quello di 79 assegnato al ricorrente – invece hanno:

- Chiodini (con punteggio 83) presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale (di cui 1 è solo un atto di una conferenza), ma non dichiara il numero di citazioni che questi articoli hanno preso (che comunque non superano il valore di 700) e quindi quale è stata la loro diffusione e importanza nella comunità scientifica.

- Spighi (con punteggio 83) ha presentato 10 articoli, di cui: i primi 3 non sono valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 rimanenti articoli si evince un suo contributo solo parziale e non è dato evincere le sue responsabilità come autore né dichiara il numero di citazioni e quindi *“l'importanza e la diffusione dei suddetti articoli all'interno della comunità”*.



- Montanari (con punteggio di 86) ha presentato nella documentazione soli 3 articoli in cui è l'autore principale e 2 mere proposte di esperimento. Su nessun articolo dichiara il numero di citazioni (che comunque non superano il valore di 1000) che definisce il grado di rilevanza e diffusione nella comunità.

3.2 – Un secondo criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca individuato dalla Commissione è *“il numero e il grado di rilevanza di interventi a convegni scientifici nazionali e internazionali”*.

Relativamente a tale criterio, il bando ha richiesto di indicare i 20 interventi più rilevanti.

Orbene, Di Nezza, nella sua carriera scientifica (e come documentato), ha tenuto in totale 73 relazioni di cui 34 su invito. Ha presentato nella documentazione 16 presentazioni a Conferenze Internazionali di cui 11 su invito (tra le quali sono presenti le più importanti del settore come EPS, Quark&Matter e Spin) e 4 a Workshop internazionali di cui tutte su invito.

Senonché, anche relativamente a tale criterio, confrontando la documentazione presentata dal ricorrente con quella dei controinteressati nominati vincitori, l'errore in cui è incorsa la Commissione è di tutta evidenza.

Ed invero, a fronte della eccelsa documentazione presentata dal ricorrente:

- Spighi (punti 83) ha presentato: 4 relazioni a sessioni plenarie su invito, 4 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 3 relazioni a sessioni parallele, non saturando quindi neanche il (pur esiguo) limite di 20 contributi prescritto dal bando.

- Montanari (punti 86) ha presentato: 4 interventi al Fermilab Physics Advisory Committee; 3 interventi al Comitato SPS del CERN e 2 interventi al meeting del LNGS Scientific Committee, cioè a dire 9 interventi che non possono essere considerati nel punteggio, in quanto non attinenti a convegni scientifici nazionali o internazionali come richiesto dal bando, ma interventi a meri Comitati Scientifici. Oltre a questi Montanari ha presentato 10 interventi in sessioni plenarie su invito e un intervento in una sessione parallela.

- Chiodini (punti 83) ha presentato: 7 relazioni a sessioni plenarie su invito (di cui 5 a convegni nazionali); 6 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 2 relazioni a sessioni parallele su invito, 5 relazioni a sessioni parallele.

3.3 – Il bando, inoltre, indica quale criterio per stabilire la qualità dell'attività scientifica anche la: *“Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e*



istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”.

Anche relativamente a tale criterio è inspiegabile la ragione per cui il Dott. Di Nezza abbia ottenuto un punteggio inferiore ai citati controinteressati, atteso che lo stesso ha più titoli di tutti e tre i vincitori, come riportato in seguito:

- 1993-1995 *young researcher* presso i laboratori Desy di Amburgo-Germania;
- 1999-2000 ricercatore presso l'università degli studi di Gent-Belgio;
- 2000-2002 contratto assegno di ricerca presso l'università degli studi di Ferrara;

Dalla lista dei contratti e/o incarichi di ricerca, inoltre, Di Nezza ha avuto più anni e più titoli (elencati di seguito) degli altri candidati a cui si aggiunge, dal 2014, solo per Di Nezza, l'Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore Ordinario per Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali che manca agli altri candidati (D.D. 222 del 20/07/2012).

Orbene, a fronte di tale mole di contratti presentati dal ricorrente, i controinteressati – nessuno dei quali possiede l'abilitazione come Professore Ordinario – hanno presentato solo i seguenti contratti:

- Chiodini n. 2;
- Spighi appena uno relativo ad “incarichi di *insegnamento* ricevuti dall'Università” che non corrispondono a quanto richiesto dal bando, attinente ai soli incarichi di ricerca;
- Montanari n. 6, di cui però 2 non valutabili in quanto richiesti come condizione per la partecipazione al concorso.

3.4 – Il bando indica, quindi, quale ulteriore criterio per stabilire la qualità dell'attività di ricerca la “*Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari*”.

Sul punto il Dott. Di Nezza ha documentato di aver ricevuto un finanziamento di € 420.0000 per un Progetto Europeo H2020-824093-Strong2020 (Fixed Target Experiments at the LHC).

Al riguardo occorre però chiarire che Di Nezza non ha riportato i finanziamenti gestiti (totalizzabili in oltre 2.5 milioni di Euro) assegnati in qualità di responsabile di gruppo o di esperimento perché non provenienti da “bandi competitivi” come richiesto dal bando stesso.



Di contro, gli altri controinteressati:

- Chiodini, erroneamente, inserisce anche tali finanziamenti (n. 2, 3 e 4) ed afferma di aver ricevuto 732,000 Euro (più qualche assegno di ricerca e qualche viaggio in USA), ma 3 delle voci riportate (per un totale di 650,000 euro) non sono finanziamenti derivanti da bandi competitivi e quindi non dovrebbero essere valutati;

- Spighi ha ricevuto un finanziamento di soli 8 mila Euro per la terza missione, oltre ad un finanziamento non quantificato per effettuare delle misure al laboratorio GSI in Germania;

- Montanari non ha riportato nulla!!

3.5 – Infine il bando stabilisce come ultimo criterio per il titolo a) “attività di ricerca”, *“il Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l’attività personale nei settori definiti dall’art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”*.

Sul punto Di Nezza, nel 2003, ha ricevuto il premio Golden Award nell’ambito internazionale di Frontier Science per l’originalità e l’importanza dei risultati scientifici raggiunti. In aggiunta, nel 2020 e come Principal Investigator, è risultato vincitore (senza finanziamento a causa dei tagli dei finanziamenti Europei) di un ERC-Advanced, un riconoscimento europeo scientifico di altissimo livello per l’attività proposta indicata come LHCspin.

I controinteressati posti a confronto, invece, non hanno dichiarato alcun premio (Chiodini e Montanari) o ne hanno dichiarato uno solo relativo alla Società Italiana di Fisica (Spighi).

In conclusione, relativamente al titolo sull’attività di ricerca l’attribuzione di un punteggio al ricorrente di soli 79 punti – rispetto agli 83, 84 e 86 punti assegnati rispettivamente, ai tre controinteressati vincitori, Chiodini, Spighi e Montanari – non trova riscontro nella documentazione depositata in occasione del concorso e valutata dalla Commissione mediante gli elementi oggettivi dettati dal bando.

In virtù di tali elementi oggettivi, infatti, la qualità e la quantità della documentazione presentata dal Dott. Di Nezza per attestare il possesso del titolo avrebbe dovuto far conseguire a quest’ultimo un punteggio pari ad almeno quello attribuito dalla Commissione al Dott. Montanari (pari ad 86) – cioè a dire 7 punti in più che avrebbero consentito al medesimo di collocarsi al 50° posto (174 + 7 o 181) se non pari al massimo consentito dal bando (90/200).



È evidente infatti il diverso metro di giudizio utilizzato dalla Commissione nella valutazione della documentazione presentata dal ricorrente rispetto a quella presentata dai controinteressati.

* *

4 – Lettera **b) Attività di coordinamento**, l’Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 60/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:
Grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.

Orbene per attestare la sussistenza del titolo “b) Attività di coordinamento” il ricorrente ha presentato documentazione per ciascun criterio previsto dal bando, come sarà descritto di seguito, ma nonostante possedesse tutte le caratteristiche per ottenere un punteggio pari al massimo previsto (pari a 60/60), al medesimo è stato attribuito l’esiguo punteggio di soli 53/60.

Il punteggio ottenuto dal ricorrente per tale titolo, peraltro, è ancor più singolare se si confronta la documentazione da lui presentata, con quella presentata da altri controinteressati vincitori (Chiodini e Montanari), i quali, pur avendo presentato documentazione oggettivamente meno qualificante – o tutt’al più pari a quella del ricorrente – hanno comunque ottenuto, rispettivamente, un punteggio pari a 54 e 58.

4.1 – *“Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali”*

Relativamente a tale criterio, Di Nezza ha documentato ben 26 incarichi di responsabilità e coordinamento, per i quali ha conseguito un punteggio di soli 53/60, di cui:



- 2 con nomina diretta del Presidente dell'INFN;
- 3 con nomina di Direttori INFN;
- 21 con nomina di Direttori di laboratori o di Collaborazioni Scientifiche Internazionali.

Di questi titoli, peraltro, 14 sono incarichi internazionali, 6 nazionali e 6 locali.

Si fa notare inoltre come, tra i tanti, ci siano anche incarichi della rilevanza come vice-direttore (deputy spokesperson) e Run Coordinator di una collaborazione internazionale (HERMES ad Amburgo, Germania) o ancora di Referente Scientifico presso i Laboratori Nazionali di Frascati.

Orbene, l'esiguo punteggio ricevuto dal Dott. Di Nezza è del tutto ingiustificabile se confrontato con quello ricevuto dai controinteressati:

- Chiodini (punti 54) ha presentato solo 11 incarichi di responsabilità e coordinamento;
- Montanari (punti 58) appena 5.

Di tal ché, in base alla documentazione presentata, secondo questo criterio Di Nezza avrebbe senz'altro dovuto ottenere un punteggio superiore a Chiodini (punti 54) ma anche a Montanari (punti 58).

4.2 – *“Ruoli di servizio ricoperti in enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali”*.

Relativamente a tale criterio, Di Nezza ha documentato 5 incarichi di servizio, dove una voce racchiude 20 nomine come commissario in concorsi INFN.

Di tali ruoli, 1 è con nomina del Presidente INFN e 4 sono con nomina del Direttore.

Questi incarichi diventano oltre 25 se si considerano singolarmente le partecipazioni a commissioni di concorso (punto n. 5 della lista) come fatto da altri candidati.

Pertanto, anche in base alla documentazione presentata secondo il criterio dettato dal bando, Di Nezza avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore a Spighi ed almeno pari ai vincitori Chiodini e Montanari.

4.3 – *“Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali o internazionali”*

Relativamente a tale criterio, Di Nezza ha avuto 7 incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali, di cui 5 internazionali e 2 nazionali.



I tre vincitori, invece, ne hanno conseguiti in numero del tutto esiguo per integrare il criterio (Chiodini 1 incarico a Lecce, Spighi non ha avuto nessun incarico, Montanari ha avuto 2 incarichi, di cui solo uno internazionale) praticamente privi di respiro e valenza internazionale.

4.4 – *“Partecipazioni a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale”.*

Di Nezza è, dal 2006 in poi, revisore di numerose pubblicazioni, di cui in 3 tra le più importanti riviste scientifiche internazionali.

Di contro, il controinteressato Chiodini ha dichiarato di essere stato revisore di 4 riviste per 2 delle quali ha revisionato solo un singolo articolo e di aver curato 4 edizioni dei Proceedings della stessa conferenza (QCD @ work nel 2012, 2014, 2016 e 2018).

Spighi non è revisore per nessuna rivista, atteso che la revisione degli articoli interna agli esperimenti non può essere considerata revisione di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale come richiesto dal bando.

Montanari è solo parte dell'Editorial Board di un'unica rivista (JINST).

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio, Di Nezza avrebbe quindi dovuto necessariamente ricevere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori.

4.5 – *“Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate. Specificare la data del congresso e il ruolo ricoperto nel comitato locale o internazionale o come responsabile di una sessione”.*

Quanto all'elenco delle organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate, Di Nezza ha organizzato ben 13 congressi o scuole.

Di contro, i controinteressati hanno:

- Chiodini: organizzato 7 eventi scientifici, tutti in Italia e in maggioranza in Puglia dove vive.
- Spighi e Montanari: non hanno organizzato alcun convegno scientifico.

In conclusione, la disparità di punteggi sull'attività di coordinamento fra Di Nezza (53) e i vincitori Chiodini (54) e Montanari (58) non trova fondamento negli elementi oggettivi dettati dal bando per la valutazione della documentazione depositata dai candidati. Di Nezza avrebbe infatti dovuto ottenere un punteggio superiore ai controinteressati (quindi almeno pari a 58 di Montanari), atteso che dalla documentazione depositata dal medesimo si evince che il ricorrente per il titolo sub b), possiede un numero di titoli superiori per qualità, quantità e attinenza a tutti.



Peraltro, rispetto ai controinteressati, occorre rilevare altresì che tutti i titoli presentati dal ricorrente hanno un respiro e rilevanza internazionale, quasi completamente assente nei vincitori di concorso posti a confronto Chiodini, Spighi e Montanari.

Orbene, attribuendo al Dott. Di Nezza un punteggio pari ad almeno quello attribuito per il titolo sub b) a Montanari (58), il ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio (174+ 5) prossimo a quello dei vincitori che con l'aggiunto del punteggio di cui alla lettera a) gli avrebbe consentito di superare certamente il 50° in graduatoria.

* *

5 – Lettera **c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 10/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:

“Rilevanza e numero di:

- *Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*
- *Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;*
- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*
- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*
- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.”*

5.1 – Per attestare la sussistenza del titolo Di Nezza ha 8 titoli dove si evince che è stato, nell'INFN, tra i creatori dell'attività di valorizzazione della conoscenza.

Tra i prestigiosi incarichi evidenziati da Di Nezza, in particolare, si ritiene opportuno rilevare che il medesimo fa parte del comitato esecutivo nazionale INFN, è stato “facente funzioni” del Presidente INFN per l'Alternanza Scuola lavoro nell'ambito della Consulta-MIUR, e Referente Scientifico. Presenta inoltre 8 attività pluriennali di punta dell'ente per il quale è, o è stato, Responsabile/Direttore/Organizzatore. Di Nezza, inoltre, ha tenuto ben 83 seminari/lezioni divulgative. Ha prodotto 6 pubblicazioni divulgative ed ha organizzato 10 edizioni annuali delle Masterclass e per 11 edizioni annuali ha organizzato le Summer School presso i Laboratori Nazionali di Frascati. È stato protagonista, per l'INFN, di 8 video divulgativi di cui 1 in RAI. Ha organizzato 4 attività di formazione relative al trasferimento della conoscenza. Come



da documentazione allegata, dal 1993 tiene lezioni specialistiche in corsi universitari e di dottorato, nazionali e internazionali.

Al Riguardo, tra i controinteressati nessuno ha presentato un numero di titoli analogo a quello di Di Nezza. Tanto ciò è vero che i controinteressati Spighi (punti 9/10) e Montanari (punti 4/10), hanno presentato, rispettivamente, solo 4 e 6 titoli.

In base alla documentazione presentata, secondo il criterio di cui alla lettera c) “Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza”, dunque, Di Nezza avrebbe dovuto ricevere il punteggio massimo di 10, o certamente superiore a Spighi e Montanari, rispetto ai soli 6 assegnati (ottenendo ulteriori 4 punti).

* *

6 – Lettera **d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti")**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 40/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:

- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*
- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*
- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.*

6.1 – Per attestare la sussistenza del titolo il ricorrente Di Nezza ha presentato 9 lavori a stampa su riviste internazionali dove è autore o co-autore principale più 1 Technical Design Report di particolare unicità scientifica. Tra questi è incluso un importante documento di review scientifico (n. 4 della lista con oltre 500 citazioni) e risultati (n. 10 della lista) presenti al momento anche in 7 edizioni consecutive nel Particle Data Group Book, considerato “il” punto di riferimento dei risultati scientifici più rilevanti nel panorama internazionale. Il numero di citazioni dei 10 lavori selezionati presentati supera il numero di 1600.

Per contro, nonostante i controinteressati abbiano ottenuto un punteggio praticamente uguale a quello del ricorrente (punti 36):

- Montanari (punti 36) ha presentato nella documentazione solo 3 articoli (sui 10 richiesti) in cui è l'autore principale.

- Spighi (punti 37) ha presentato 10 articoli di cui, però, i primi 3 non sono valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in



quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 articoli rimanenti si evince il suo contributo in genere parziale, ma non omette di chiarire le sue responsabilità come autore;

- Chiodini (punti 38) ha presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale;

Anche per tale titolo (sub d), dunque, Di Nezza avrebbe certamente dovuto ottenere un punteggio superiore a 36 (assegnato dalla Commissione a Montanari) e, quindi, pari al massimo 40/40.

7 – Conclusivamente, tenendo conto dei titoli che sono stati impropriamente non considerati per l'attribuzione di punteggio, gli errori materiali di attribuzione sono di tale entità da determinare un danno effettivo all'odierno appellante, non permettendone di fatto l'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Non v'è, infatti, chi non veda come sulla base di quanto descritto, un semplice calcolo aritmetico dei punteggi che spettavano all'appellante, comporterebbe che il candidato avrebbe superato – quantomeno – i 181 punti assegnati al candidato posto al 50° posto della graduatoria, permettendo il suo inserimento nella rosa dei vincitori.

I materiali errori in cui è incorsa la Commissione e l'evidente diverso metro di giudizio utilizzato nei confronti di altri candidati (risultati vincitori) hanno quindi irrimediabilmente e illegittimamente conculcato la posizione del ricorrente.

* * *

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il **Dott. Pasquale Di Nezza**, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, riservata ogni altra eccezione, deduzione e contestazione

RICORRE

Alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma affinché, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa eventuale espletanda CTU, accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, riformare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 262 pubblicata in data 3.2.2026 (emessa nel giudizio R.G. 5941/2023), notificata in data 4 febbraio 2026 e, per l'effetto, accogliere integralmente il ricorso di primo grado.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio».



- *Si reiterano le istanze istruttorie di cui al primo grado “– IN VIA ISTRUTTORIA - assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni con il Presidente dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN p.t. e con il Presidente della Commissione della procedura selettiva e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova – il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa al ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all’accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito”.*

Si depositano i seguenti atti e documenti:

ATTI:

- Ricorso in appello con delega separata.

A) Duplicato informatico sentenza impugnata (Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Sentenza n. 262 pubblicata in data 3.2.2026, emessa nel giudizio R.G. 5941/2023);

B) Pec di notifica della Sentenza impugnata (Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Sentenza n. 262 pubblicata in data 3.2.2026, emessa nel giudizio R.G. 5941/2023);

C) Fascicolo di parte di primo grado estratto dal corrispondente fascicolo telematico;

D) Quietanza contributo unificato.

(Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile in materia di lavoro e pertanto il C.U. è pari ad € 388,50)

Roma, 19 febbraio 2026

(Avv. Fabrizio Viola)

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI



EX ARTT. 150 e 151 c.p.c.

mediante pubblicazione sul sito internet dell'INFN

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte appellante, giusta delega allegata all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO

- che il presente ricorso in appello ha ad oggetto la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 262/2026, ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante avverso l'inserimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione (delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022; graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti, poi incrementati a 50, di dirigente di Ricerca di I livello professionale; verbale della Commissione n. 1 del 2.02.2022), del nominativo del ricorrente nei primi 50 posti della graduatoria di merito della procedura;

- che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, rivestono la qualifica di controinteressato i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, nelle prime 50 posizioni, che potrebbe essere annullata in caso di accoglimento del ricorso, analiticamente individuati nell'elenco nominativo allegato al presente avviso;

RILEVATO

- che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa, dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- che anche la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- che l'home page dell'INFN (sito web: www.infn.it) prevede a tal fine l'apposita sezione "Atti di Notifica";

- che dunque l'Ill.ma Corte di Appello adita può autorizzare – come già avvenuto nel giudizio di primo grado – ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come 'inviolabile' in ogni stato e grado del processo"* (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al



contraddittorio (C.3286/2006; C.4319/2003);

- che pertanto la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante home page dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica", sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

- che, infatti, il Tribunale di Velletri, con decreto 14169/2024 ha già autorizzato *"il procuratore della parte ricorrente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (in uno con il decreto di fissazione ex art. 415 c.p.c. e con il presente verbale di udienza) ai potenziali controinteressati a mezzo pubblicazione integrale del testo del ricorso medesimo (e dei successivi atti) sulla home page dell'INFN (sito web: www.infn.it) nella apposita sezione "Atti di Notifica"*

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Avvocato nella veste di cui sopra formula

ISTANZA

affinché l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso **VOGLIA** autorizzare la notificazione del ricorso in appello ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica".

Roma, 19 febbraio 2026

(Avv. Fabrizio Viola)

